



N.R.G.E. 282/2017

TRIBUNALE DI PORDENONE

ORDINANZA

Il Giudice dell'Esecuzione,

- a scioglimento della riserva formulata Nel procedimento esecutivo n. 282/2017 promosso da [REDACTED] contro [REDACTED]
- osservato che dalla relazione peritale estimativa redatta dall'ausiliario nominato dal G.E., si evince che il debitore esecutato [REDACTED] all'epoca del pignoramento deteneva una quota di partecipazione nella Società [REDACTED] [REDACTED] nella misura del 20,00% del capitale sociale ammontante in complessivi Euro 50.000,00, per cui il valore nominale della quota risulta pari ad Euro 10.000,00;
- rilevato altresì che, sempre sulla scorta dell'elaborato di stima ufficioso, di data 27.12.2017, emerge che il valore effettivo della quota staggita è indicato in Euro 13.440,00, e che tale apprezzamento appare meritevole di condivisione, poiché fondato su approfondito esame delle condizioni patrimoniali e finanziarie della società e sui corretti parametri tecnico-scientifici;
- ritenuto pertanto che, respinta ogni contraria istanza del procedente, l'esperienza di vendita all'incanto debba assumere quale prezzo di apertura la somma di Euro 13.440,00;
- ritenuto di avvalersi dell'istituto della delega delle operazioni di vendita ad un notaio del circondario ai sensi degli artt. 534-bis e 591 bis c.p.c. (norme da ritenersi applicabili, quantomeno in via analogica,



anche nei casi di espropriazioni di quote di partecipazione in società di capitali), modalità che appare sicuramente preferibile - mancando altresì la possibilità di avvalersi allo stato di un istituto di vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel circondario di questo ufficio - in ragione della natura delle attività da compiersi (trattasi di attività che non attengono alla ius dicere in senso stretto) nonché, da un punto di vista soggettivo, della elevata professionalità e affidabilità del soggetto delegato; visti gli artt. 534-bis e ss. e 591-bis e ss. c.p.c.;

DELEGA

Il **Dott. ROMANO JUS** notaio alla sede di Pordenone, al compimento delle operazioni di vendita con incanto.

Il notaio delegato provvederà a porre in essere tutte le attività previste dagli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione III del capo II del titolo terzo del codice di procedura civile, in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare) e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega e comunque:

1) verificherà (mediante esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire) se la quota di partecipazione sociale nella società [REDACTED] [REDACTED] al tempo del pignoramento, apparteneva effettivamente al debitore nella misura dichiarata, se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli alla alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.) e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri: qualora la quota risulti appartenente, in tutto o in parte, a persona



diversa dal debitore, in virtù di atto opponibile ai creditori, ovvero emergano atti pregiudizievoli, o comunque la documentazione risulti inidonea, provvederà alla restituzione del fascicolo al giudice dell'esecuzione;

2) redigerà l'avviso di vendita, ai sensi dell'art. 534-bis e 591-bis c.p.c., curando la pubblicità legale (ai sensi dell'art. 490 c.p.c.) a spese del creditore, e disponendo, in ogni caso, che il creditore istante provveda a sua cura e spese, nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per gli incanti, alla pubblicazione dell'avviso, per estratto, sull'edizione del quotidiano "Il Messaggero", oppure "Il Gazzettino" (edizioni locali), nonché su un sito internet da individuarsi a cura del notaio delegato, nonché provveda alla notificazione di copia della presente ordinanza alla Società [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art. 2471 c.c., almeno sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e alla notificazione dell'avviso di vendita alla Società [REDACTED] [REDACTED] almeno sessanta giorni prima dell'incanto; dell'avviso di vendita darà inoltre comunicazione alle parti del processo e invierà copia in cancelleria;

3) ove, in caso di quota non liberamente trasferibile, non sopraggiunga sulla vendita un accordo tra creditore, debitore e società, ai sensi dell'art. 2471 c.c., effettuerà le operazioni di vendita all'incanto della quota di partecipazione sociale pignorata, determinando il prezzo di apertura dell'incanto, ai sensi dell'art. 535 e del numero 1 dell'art. 591-bis (in quanto compatibile) del c.p.c., sulla base dell'importo di Euro 13.440,00 e indicando anche la misura minima dell'aumento da apportarsi alle



offerte; inoltre, nell'avviso di vendita (che, per questa parte, diviene elemento integrante della presente ordinanza di vendita), provvederà alla compiuta descrizione dei beni in vendita e alla formazione degli eventuali lotti;

4) riceverà ed autenticcherà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'art. 583 c.p.c.;

5) autorizzerà l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;

6) in caso di vincoli alla libera trasferibilità della quota, riceverà da parte della società pignorata, la eventuale presentazione di altro acquirente che offra lo stesso prezzo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 2471 c.c., provvedendo di conseguenza a dichiarare la sopravvenuta inefficacia della prima aggiudicazione, dopo l'integrale versamento del prezzo da parte del nuovo acquirente;

7) in caso di asta deserta, dopo averne dato notizia alle parti, provvederà sulle eventuali istanze di assegnazione, ovvero, in mancanza, fisserà nuovi incanti ai sensi dell'art. 538 c.p.c.;

8) riceverà il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione e delle spese e lo verserà su conto corrente da accendere presso Banca Popolare di Vicenza, filiale di Pordenone, intestato a "Esecuzione Mobiliare n. 282/2017" vincolato all'ordine del giudice; in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione, trasmettendo il fascicolo, e procederà poi ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi del



secondo comma dell'art. 540 c.p.c.;

9) predisporrà, ove occorra, il decreto di trasferimento;

10) formerà l'eventuale progetto di distribuzione e provvederà a trasmetterlo al giudice dell'esecuzione;

11) provvederà alla registrazione del verbale di vendita ovvero, nei casi in cui questo sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione; in ogni caso provvederà alle formalità conseguenti alla vendita; in particolare, in caso di vendita di quote di partecipazione sociale, curerà la relativa iscrizione nel libro dei soci ed ogni altro adempimento necessario; provvederà inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni ed ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento.

Il notaio delegato provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'art. 591-bis c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare.

Al verbale sarà allegata la documentazione formata nel corso delle operazioni di vendita.

Il verbale con gli allegati, debitamente registrato, sarà trasmesso al giudice delegante in copia unitamente al decreto di trasferimento e al progetto di distribuzione predisposti.

Assegna al notaio un anticipo per le spese di Euro 500,00, che pone a carico provvisorio del creditore pignorante, da versarsi prima del compimento delle operazioni anzidette, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Il notaio (o persona da lui incaricata per iscritto) provvederà ad acquisire, presso la cancelleria, copia



(autentica) del titolo esecutivo e del precetto, degli eventuali atti d'intervento e dei titoli giustificativi del credito, dei verbali di causa, della relazione dell'esperto nominato per la stima dei beni pignorati. Il cancelliere annoterà l'avvenuta consegna di tali atti a margine dei verbali d'udienza del procedimento, ovvero sulla copertina interna del fascicolo.

Si comunichi alle parti: creditore, debitore, società [REDACTED] e al notaio delegato.

Pordenone, 29 gennaio 2018

Il G.E.

G.O.P. Dott. Marco Spadotto Rapino

